



COPIA

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Numero 16	REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA. PROVVEDIMENTI .
Data 08.05.2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **otto** del mese di **maggio** alle ore **16.20** nella sala consiliare, convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DI LAUDO WALTER	P				
2 - PICCOLI GABRIELE	P				
3 - FELICE Luca	P				
4 - VALENTINI Yvan	A				
5 - FELICE Martin Heinz	P				
6 - DI ZILLO Claudio	P				
7 - DI NOCCO Valentina	P				
8- ANTENUCCI Francesca	P				
9- VENOSINI Andrea	P				
10-DI NOCCO Paolo	A				
11-VESPASIANO Leandro Donato	P				

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Gabriella CONTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.Walter DI LAUDO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica Favorevole F.to Arch. Dino Tiziano CILLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Presidente sulla proposta n. 57 del 27/04/2018 avente ad oggetto “REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA. PROVVEDIMENTI” soffermandosi sulle motivazioni che lo necessitano.

Udito il capogruppo di minoranza Venosini che dichiara voto di astensione in quanto, pur avendolo richiesto più volte per i regolamenti comunali, l’Amministrazione Comunale non ha inteso condividere il percorso normativo attraverso la Conferenza dei Capigruppo.

Dopo breve discussione di intesa;

Messa ai voti la proposta di deliberazione, dopo discussione di intesa;

Presenti n. 9;

Con voti espressi a maggioranza e nei modi di legge;

Favorevoli 7 – Astenuti n. 2 (Venosini – Vespasiano);

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa (proposta n. 55 del 24.02.2018) e di trasmettere copia del presente atto agli uffici competenti per il seguito di competenza;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con votazione espressa a maggioranza dei voti: Presenti n. 9 favorevoli 7 – astenuti n. 2 (Venosini – Vespasiano)

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000):

XX FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Dino Tiziano CILLI

Proposta n. 57 del 27.04.2018

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA. PROVVEDIMENTI .**

IL SINDACO

- Visto il provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 08.04.2010 e successive modifiche intervenute;

- Accertato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con il suddetto provvedimento ha emanato nuove disposizioni in materia di videosorveglianza, sostituendo conseguentemente il precedente del 29.04.2004;

- Visto che, nel quinquennio di relativa applicazione del precedente provvedimento del 29.04.2004, talune disposizioni di Legge hanno attribuito ai Sindaci e ai Comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme statali e regionali, hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza, quale forma di difesa passiva controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici;

- Constatato che il recente provvedimento del Garante garantisce, in particolare, un livello elevato di tutela di diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei Dati Personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dell'interessato;

- Considerato che il Garante precisa che un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generati:

1) Protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti nel quadro delle competenze attribuite dalla Legge;

2) Protezione della proprietà;

3) Rilevazione, prevenzione, controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;

4) Acquisizione di prove:

- Visti:

- L'art. 6 c. 8. del DL. 23.02.2009 n. 11 convertito in Legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della Legge 23.04.2009 n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori;
- Il D.L. 23-05-2008 n. 92 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 Legge 24.07.2008 n. 125, recante misure urgenti in materia di Sicurezza Urbana il cui art. 6 ha novellato l'art. 54 del D.L. 18.08.2000 n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica.

- Il Decreto del 05.08.2008 con il quale il Ministero dell' Interno ha stabilito l'ambito di applicazione individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di interventi attribuiti al Sindaco;

- La Legge 15.08.2009 n. 94. recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

- Linea guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante Privacy redatto dall' Area Infrastrutture sicurezza e attività produttive ANCI Comuni - collana argomenti Anci ISBN 978-88-96280-22-5- Stampa mese di novembre 2010;

- Considerato che il nuovo documento in materia di videosorveglianza, emanato in data 8.04.2010 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, contiene nuove disposizioni per la disciplina della videosorveglianza;

- Accertato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali mostra come necessari, la corretta individuazione di specifiche attività e di tutta una serie di altre attività come ad esempio l'individuazione delle figure dei responsabili e degli incaricati del trattamento delle immagini, la modalità di accesso alle immagini, di conservazione dei dati e di molti altri aspetti, richiamati nel citato provvedimento del 8.04.2010.

- Viste le leggi e normative vigenti, il Comune di Celenza sul Trigno ha provveduto alla redazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, corredato da:

- documento indicante l'ubicazione delle telecamere del Comune di Celenza sul Trigno;
- modello n° 1 riguardante la disposizione di servizio per la visione riproduzione delle immagini della videosorveglianza;
- modello n° 2 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali per la visualizzazione delle immagini in diretta;
- modello n° 3 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai dati e visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni,

copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;

- modello n° 4 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai dati per manutenzioni ed eventuali verifiche tecniche;

- informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale (informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo nr. 196 del 30.06.2003);

- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000:

- Visto il parere tecnico. espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) Di approvare per quanto esposto in premessa, il regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, che si compone di n. 23 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato da:

- documento indicante l'ubicazione delle telecamere del Comune di Celenza sul Trigno;

- modello n° 1 riguardante la disposizione di servizio per la visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza;

- modello n° 2 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai Locali e visualizzazione delle immagini in diretta;

- modello n° 3 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;

- modello n° 4 riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzioni ed eventuali verifiche tecniche;

- informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale (informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo nr. 196 del 30.06.2003);

2) di depositare copia del nuovo regolamento, a norma dell'art. 21 del medesimo, presso la centrale operativa del Comune di Celenza sul Trigno sita in Corso Umberto I 23, e trasmettere lo stesso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mentre copia dell'allegato denominato "informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale" (informativa ai sensi del Codice in materia dei Dati Personali, di cui al D. Lgs. 193 del 30.06.2003), in formato integrale dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di

Celenza sul Trigno <http://www.celenzasultrigno.com/>, copia della stessa potrà essere richiesta al titolare del trattamento rivolgendosi al Comune di Celenza sul Trigno sito in Corso Umberto I 23.

Stante l'urgenza, con separata votazione

PROPONE

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione. ai sensi dell'art. 134, comma 4. del decreto legislativo n. 267



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
ART. 2 – FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 4 – NOTIFICAZIONE	5
ART. 5 – RESPONSABILE	6
ART. 6 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA	6
ART. 7 – NOMINA DEGLI INCARICATI	6
ART. 8 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	7
ART. 9 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	7
ART. 10 – OBBLIGO DEGLI OPERATORI	8
ART. 11 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARE O POLIZIA	8
ART. 12 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	9
ART. 13 – DIRITTO DELL’INTERESSATO	9
ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI	10
ART. 15 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I VIDEORIPRESI	10
ART. 16 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
ART. 17 – PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI	11
ART. 18 – COMUNICAZIONE DEI DATI	15
ART. 19 – NORMA DI RINVIO	15
ART. 20 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	16
ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI	16
ART. 22 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	16
ART. 23 – DANNI CAGIONATI PER L’EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI	16

ALLEGATI: Ubicazione delle telecamere nel territorio del Comune di Celenza sul Trigno

- Modello 1 : Acquisizione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza
 Disposizione di servizio
- Modello 2: Modulo per autorizzazione all’accesso e visualizzazione delle immagini in diretta;
- Modello 3: Modulo per autorizzazione all’accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in
 diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare,
 spostare l’angolo visuale o modificare lo zoom delle telecamere.
- Modello 4: Modulo per l’autorizzazione all’accesso ai locali per manutenzione ed eventuali
 verifiche tecniche
 Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale.

Articolo 1

Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Celenza sul Trigno, e collegato alla centrale operativa master del Comune stesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2) Presso la centrale operativa del Comune di Celenza sul Trigno, sono posizionati monitors e server per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

4) A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dati personali", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comune di Celenza sul Trigno, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2

Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Celenza sul Trigno in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n°. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

a) la protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati;

b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali, in particolare al patrimonio comunale o fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;

c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità e per la rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi e delle intensità di traffico per eventuali comunicazioni agli utenti e per la predisposizione del piano comunale del traffico;

d) vigilare sul traffico delle strade pubbliche;

e) verificare attraverso software specifici e telecamere portatili (che possono anche essere installate a bordo degli automezzi della Polizia Municipale) il transito di veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto, non conformi e non in regola con le norme previste dal Codice della Strada;

f) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Municipale;

g) attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo di protezione civile;

h) il controllo delle proprietà pubbliche;

i) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni;

l) l'acquisizione di prove nell'ambito di indagini di P.G.;

m) l'acquisizione ed elaborazione di dati statistici utili al miglioramento della vita dei cittadini; la rilevazione di eventuali dati statistici relativi ai flussi demografici e commerciali;

3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese delle videocamere.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Celenza sul Trigno e collegato alla sala di controllo master del Comune stesso.

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 4 Notificazione

Il Comune di Celenza sul Trigno nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, offerenti il presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 3016/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.

Articolo 5 Responsabile

1) Il Responsabile della Polizia Municipale in servizio, ovvero il Comandante o altro addetto alla Polizia Municipale è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente regolamento.

2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in materia di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5) Gli incaricati alla elaborazione dei dati personali ai quali hanno accesso, nominati dal Sindaco, di concerto con il responsabile, devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6) La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

7) Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

8) Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei Cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6– Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa del Comune

1. L'accesso alla centrale operativa del Comune è consentito solamente, oltre che al Sindaco o al suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti comunali.

2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti comunali in servizio presso il Comune di Celenza sul Trigno che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Articolo 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 2 comma 2, lett. c, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili comunali, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue:

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4) Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Tutti i segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comune di Celenza sul Trigno sito in Corso Umberto I, n. 23. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Articolo 10

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 11

Accertamenti di illeciti e indagini dell' Autorità Giudiziaria o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 12

Informazioni rese al momento della raccolta

1) Il Comune di Celenza sul Trigno in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e dalla deliberazione dell'8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: Area Videosorvegliata - la registrazione viene effettuata dal Comune di Celenza sul Trigno per fini riguardanti la Sicurezza Urbana -

2) Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3) Il Comune di Celenza sul Trigno si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Articolo 13

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 **Sicurezza dei dati**

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede del Comune di Celenza sul Trigno sita in Corso Umberto I, n. 23. Alla sala, ubicata all'interno del Comune, in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

L'utilizzo del "San" impedisce di rimuovere i dischi rigidi su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 **Modalità da adottare per i dati video ripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di Celenza sul Trigno e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa del Comune di Celenza sul Trigno, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 16 **Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Celenza sul Trigno effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 17 **Procedura per l'accesso alle immagini**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 18 **Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Celenza sul Trigno a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20
Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 21
Modifiche regolamentari

1.I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2.Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

3.Le norme di cui al presente Regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e ad avvenuta approvazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 22
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 23
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni



Comune di Celenza sul Trigno

*Le telecamere sono installate
nelle seguenti Vie cittadine*

ID 1	C.so Umberto I - incrocio Via Rinascita
ID 2	Strada Provinciale per Torrebruna - incrocio Via Pagliaia dell' Aia
ID 3	Strada Provinciale direzione Fondo Valle Trigno - Tratturo

MODELLO 1
VISIONE E RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento n. _____ del _____ comunico che, con decorrenza odierna, presso la nostra Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

- 1) inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare e da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
- 2) rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente e dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al/alla Signor/a che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
- 3) concordare con il richiedente (se vuole, può assistere alla visione delle immagini) e il personale abilitato della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;
- 4) prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;
- 5) aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
- 6) al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;
- 7) provvedere a re-imbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura;
- 8) la signoria vostra dovrà munirsi di idonee credenziali personali di autenticazione per l'accesso al personal computer ed all'avvio del sistema, che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
- 9) le credenziali di autenticazione per l'accesso alle immagini dovrà essere cambiata ogni 15 giorni.

Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da privati cittadini, la procedura prevista è la seguente:

a) il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;

b) tali richieste vanno trasmesse al/alla Signor/a _____ che provvederà a registrarle, catalogarle ed a predisporre, se previsto, apposita autorizzazione da far sottoscrivere allo scrivente e ad incaricare uno degli Ufficiali delegati ad effettuare il sopralluogo presso la Centrale Operativa con le modalità sopra descritte;

c)nei casi si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e consegnate al/alla Signor/a che provvederà a custodirle fino a che il richiedente non avrà presentato denuncia/querela. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all’Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

Celenza sul Trigno ,_____

MODELLO 2

**MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI E VISUALIZZAZIONE
DELLE IMMAGINI IN DIRETTA**

**OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INDIVIDUAZIONE SOGGETTI
PREPOSTI**

**Il/la sottoscritt _____ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati
concernente il sistema di videosorveglianza:**

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del relativo codice);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successive conservazioni delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione a duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi-max. Gprs)

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare e il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del relativo Codice*) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare e immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene alla eventuale designazione di responsabili del trattamento (*art. 29 del relativo Codice*);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che la omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, ed integra a fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/La Signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Celenza sul Trigno nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta .

Il Responsabile del trattamento dei dati

MODELLO 3
MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI, VISUALIZZAZIONE DELLE
IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI DIFFERITI, ESEGUIRE REGISTRAZIONI, COPIARE,
CANCELLARE, ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO VISUALE E MODIFICARE LO ZOOM DELLE
TELECAMERE

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del relativo Codice);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a

visionare le immagini (art. 30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art. 29 del relativo Codice);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/la signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Celenza sul Trigno nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere.

Celenza sul Trigno, _____

Il Responsabile del trattamento dati

MODELLO 4

**MODULO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI PER
MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE**

Si autorizza la S.V. _____ nella qualità
di _____ ad eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni
dell'impianto della videosorveglianza.-

La s.v. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare
opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, e solo esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di
credenziali di autenticazioni abilitati della visione delle immagini.

Celenza sul Trigno , _____



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

INFORMATIVA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

**Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196 del 30-06.2003)**

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;

Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000, pubblicato sul bollettino del Garante n. 14/15;

Vista la deliberazione 08.04.2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute;

Richiamato l'art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito);

Richiamato l'art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati:

RENDE NOTO

Il Comune di Celenza sul Trigno ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e che l'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) la protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati;
- b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali, in particolare al patrimonio comunale o fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità e per la rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi e delle intensità di traffico per eventuali comunicazioni agli utenti e per la predisposizione del piano comunale del traffico;
- d) vigilare sul traffico delle strade pubbliche;

- e) verificare attraverso software specifici e telecamere portatili (che possono anche essere installate a bordo degli automezzi della Polizia Municipale) il transito di veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto, non conformi e non in regola con le norme previste dal Codice della Strada;
- f) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Municipale;
- g) attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo di protezione civile;
- h) il controllo delle proprietà pubbliche;
- i) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni;
- l) l'acquisizione di prove nell'ambito di indagini di P.G.
- m) l'acquisizione ed elaborazione di dati statistici utili al miglioramento della vita dei cittadini; la rilevazione di eventuali dati statistici relativi ai flussi demografici e commerciali;

Il sistema è composto da una centrale operativa Master per la visualizzazione e il controllo delle immagini e da un sistema di acquisizione e memorizzazione, collocati presso il Comune di Celenza sul Trigno.

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree cittadine:

ID 1	C.so Umberto I - incrocio Via Rinascita
ID 2	Strada Provinciale per Torrebruna - incrocio Via Pagliaia dell' Aia
ID 3	Strada Provinciale direzione Fondo Valle Trigno - Tratturo

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune <http://www.celenzasultrigno.com/> copia dello stesso può essere richiesta al titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Celenza sul Trigno.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Celenza sul Trigno, li _____

Il Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Walter DI LAUDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gabriella CONTI

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 16.05.2018, prot. n. 1730, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Pubblicazioni
F.to Geom. Giuseppe FELICE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, il 26.05.2018.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). SI/NO S

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella CONTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 16.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella CONTI
